

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------------|---|------|
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | | Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Rappresentanza degli studenti nei Consigli di facoltà e di dipartimento (579) | 3 | Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo (580) | 7 |
| CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> | 3, 4, 5, 7 | CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> | 7, 8 |
| FERRI FRANCO | 4 | CASTAGNETI GUGLIELMO, <i>Relatore</i> | 7 |
| MARAVALLE FABIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 6 | | |
| POLI BORTONE ADRIANA | 5 | Votazione segreta: | |
| PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> | 3, 4, 5 | PRESIDENTE | 8 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

Discussione del disegno di legge: Rappresentanza degli studenti nei Consigli di facoltà e di dipartimento (579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rappresentanza degli studenti nei Consigli di facoltà e di dipartimento ».

L'onorevole Costante Portatadino ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Signor presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il progetto di legge che ci accingiamo a discutere è uno dei tanti rimandati agli esami di riparazione di ottobre della nuova legislatura.

Il disegno di legge, che era già stato approvato dalla Commissione in sede legislativa nella precedente legislatura, ma non dal Senato per l'interruzione anticipata della legislatura stessa, consiste in un adeguamento della rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà e di dipartimento. Il Governo ha ritenuto di rappresentare il testo da noi approvato, non prendendosi cura (forse bisognerebbe rimandare ad ottobre l'ufficio legislativo!) di adeguare la relazione che accompagna il disegno di legge. Pertanto, non potendo riferirmi alla stessa, dovrò illustrare con una certa ampiezza il significato del provvedimento, anche se è molto semplice ed è noto ai membri più anziani della Commissione.

Il disegno di legge consiste sostanzialmente in due parti: la prima adegua la rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà alla normativa più recente che si riferisce ai consigli di amministrazione,

e di laurea e di indirizzo. In sostanza, si tratta di questo: alle adunanze dei consigli di facoltà, in base alla legislazione vigente, interviene una rappresentanza degli studenti proporzionale agli iscritti alla facoltà. Tale rappresentanza ha diritto di parola e di proposta sulle materie di interesse degli studenti, ma non ha voto deliberativo. La proposta del Governo (e del relatore) è che anche la rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà abbia potere deliberativo e faccia parte a pieno titolo dei consigli di facoltà con la sola limitazione, parallela a quella vigente per i consigli di corso di laurea e di indirizzo, che riguarda la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario e associato, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario e associato, nonché le questioni concernenti la persona dei professori ordinari e associati.

La seconda parte, che non è illustrata nella relazione che accompagna il disegno di legge, si riferisce alla rappresentanza nei consigli di dipartimento che tocca, secondo la logica definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, agli iscritti al dottorato di ricerca. Nella passata legislatura abbiamo esaminato con molta attenzione questo problema e abbiamo deciso non soltanto di istituire questa rappresentanza nei consigli di dipartimento, ma anche di introdurre una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca (in quelle università in cui il dipartimento non sia costituito) nei consigli di facoltà, sempre che l'università sia sede di dottorato di ricerca. Nel disegno di legge il Governo propone, come avevamo stabilito nel precedente testo, che il numero di questa rappresentanza non sia inferiore a tre e che le modalità di elezione siano stabilite nel

regolamento previsto nell'articolo 85, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In sostanza, si propone di seguire i criteri accuratamente studiati nel decreto n. 382 del 1980, che ha dato una sistemazione complessiva a questo settore della vita universitaria, eliminando le incongruenze della precedente legislazione.

Con queste motivazioni sollecito l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Per la verità, ritengo che il testo del disegno di legge abbia bisogno di qualche correzione.

In particolare, credo che al secondo comma dell'articolo unico sia necessario aggiungere le parole: « ai consigli di ». Quindi il testo dovrebbe essere formulato nel seguente modo: « Ad essa si applicano le stesse disposizioni previste per la partecipazione della rappresentanza studentesca ai consigli di corso di laurea e di indirizzo »; altrimenti non avrebbe senso.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. È vero. Ritengo sia un errore di stampa.

FRANCO FERRI. Poi, il testo del terzo comma (nell'ottava legislatura abbiamo proposto un emendamento al quale il relatore ha fatto cenno) è un po' complesso. Poiché la partecipazione degli studenti con voto deliberativo al consiglio di dipartimento è già prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e il problema che abbiamo introdotto è quello della partecipazione degli studenti al consiglio di facoltà, sede di dottorato di ricerca, se il dipartimento non sia costituito, si potrebbe semplificare il comma nel seguente modo: « Fa parte altresì dei Consigli delle facoltà abilitate al conferimento di dottorati di ricerca una rappresentanza degli iscritti agli stessi dottorati, con le medesime modalità previste per la partecipazione al Consiglio di dipartimento dall'articolo 84, ottavo com-

ma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ». Una volta pervenuti alla fase dell'esame dell'articolo unico, per motivi di chiarezza, proporrò questa nuova formulazione del comma. Tra l'altro, nel comma si parla di un numero di rappresentanti non inferiore a tre; ma se in una facoltà sede di dipartimento esistono più dipartimenti, che cosa succede? Questa rappresentanza vale per ogni dottorato di ricerca o per tutti i dottorati di ricerca?

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Per ogni dipartimento.

FRANCO FERRI. Vi sono 12-15 casi in cui non vi è il dipartimento, ma esistono più dottorati di ricerca; in questi casi si moltiplicherebbero i rappresentanti di ogni dottorato di ricerca? Allora arriveremo ad un numero sproporzionato.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Per ogni consiglio di facoltà vi sono tre rappresentanti di tutti gli studenti.

FRANCO FERRI. Questo non è chiaro nel testo al nostro esame; pertanto, presenteremo formale emendamento.

Debbo poi far notare che ci troviamo di fronte a scadenze alle quali il Ministero intende far fronte entro l'anno; queste scadenze però sono urgenti. Ne segnalò due. Vi è il problema della regolamentazione dell'aumento del 50 per cento per le borse di studio relative ai dottorati di ricerca, in parte fruite all'estero. Si tratta di un argomento che doveva rientrare in un disegno di legge del Governo del quale, però, non sappiamo nulla. Noi proporremo quindi, con formale emendamento, di inserire un'aggiunta al testo al nostro esame che tenga conto di questo aumento del 50 per cento delle borse di studio nel periodo di permanenza all'estero. In questo senso si dovrebbe solamente anticipare ciò che il Governo tendeva a portare avanti con un altro disegno di legge.

Un'altra questione intendiamo sottolineare. I corsi per il dottorato di ricerca partiranno, ma dobbiamo considerare che

vengono chiamati alle armi proprio quei giovani che li intraprendono; bisognerebbe quindi specificare per iscritto che per i dottorati valgono le norme del rinvio del servizio militare previste dalla vigente disposizione relativamente ai normali corsi di laurea. Anche su tale questione presenteremo formale emendamento.

Vorrei fare a questo punto due raccomandazioni alla Commissione. Nel decreto n. 382 del 1980, all'articolo 75, ci si riferisce all'adeguamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca; questo adeguamento va formalizzato alla indicizzazione del costo della vita. Mi rivolgo pertanto al rappresentante del Ministero della pubblica istruzione affinché si adottino le procedure adeguate, nel rispetto di una disposizione vigente.

Avevo posto al ministro un'altra questione delicata, anche se lo stesso ministro mi aveva risposto, imbarazzandomi, come se la mia domanda fosse ovvia. Mi sono informato e ho visto che tanto ovvia non era, questa domanda, poiché si riferiva agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado ammessi al dottorato di ricerca in base al nuovo comma dell'articolo 14 della legge n. 270 sul precariato. Secondo tale normativa « possono partecipare ad attività di formazione, di specializzazione... » tutti questi insegnanti. A mio avviso va specificato, con disposizione ministeriale, quale sia il ruolo che debbono svolgere i provveditori, considerando che i presidi non sanno cosa rispondere a questi insegnanti, e, in genere, va chiarita tutta la posizione degli insegnanti di ruolo ammessi ai dottorati di ricerca in riferimento al nono comma dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982.

ADRIANA POLI BORTONE. A mio avviso, vale la pena di soffermarsi un attimo sul problema relativo ai rappresentanti degli iscritti ai dottorati di ricerca per chiarire meglio la situazione. Infatti, non si capisce in che rapporto debbano essere presenti gli iscritti al dottorato di ricerca nell'ambito del consiglio di facoltà, considerando che non in tutte le università sono stati istituiti i dipartimenti.

Nel caso di diversi dottorati di ricerca il collega Ferri parlava di un certo numero di rappresentanti; a mio avviso, però, il criterio numerico non è sempre il migliore e potrebbe non riflettere la realtà obiettiva. Sarebbe quindi preferibile ricorrere ad una scelta qualitativa (ad esempio un rappresentante per ogni dottorato di ricerca): in questo modo si potrebbero accogliere le istanze dei diversi settori.

Circa le richieste avanzate dal collega Ferri, relativamente alle problematiche dei dottorati di ricerca, debbo dire che si tratta di esigenze improcrastinabili (anche perché finora non si è fatto molto); dubito, però, che sia una scelta tecnicamente valida quella di inserire tale normativa nel disegno di legge che stiamo esaminando. Da parte nostra non esprimiamo contrarietà; si tratta solamente di un aspetto tecnico che, come tale, ci lascia qualche dubbio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Non posso che accettare la richiesta di correzione al secondo comma avanzata dall'onorevole Ferri, mentre, dopo una rilettura dell'ottavo comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che sopra è stato richiamato, insisterei perché l'articolo unico, del quale tuttavia riconosco l'ineleganza del testo, venga approvato così come è, considerato anche che è stato il frutto di una sofferta elaborazione avvenuta nella precedente legislatura. È infatti vero che la rappresentanza degli studenti di dipartimento è contenuta nella normativa dell'articolo 84, ma è anche vero che questo stesso articolo rinvia ai regolamenti interni la definizione di una serie di aspetti, come le modalità di elezione, il numero, la competenza e quindi — ripeto — la rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e di dipartimento.

Per quanto riguarda i problemi successivamente affrontati questa mattina, non sono in grado di entrare nel merito perché non ne sono a completa conoscenza; posso però dire che la materia non mi sembra del tutto attinente al disegno di legge in esame e che, semmai, dovrà essere oggetto di un progetto di legge distinto.

Circa poi il problema qui sollevato e relativo al rinvio del servizio militare degli studenti di cui si tratta in questo provvedimento, penso che esso ecceda le competenze della nostra Commissione e che dovrebbe essere esaminato per il parere dalla I Commissione affari costituzionali e, soprattutto, dalla VII Commissione difesa, ma ciò comporterebbe un allungamento dell'*iter* legislativo del provvedimento. In ogni caso non posso che riconoscere la fondatezza del problema e quindi la necessità di equiparare la situazione normativa che riguarda gli studenti iscritti al dottorato di ricerca a quella degli studenti iscritti alle varie specializzazioni.

Pur accogliendo una serie di istanze formulate dall'onorevole Ferri e dall'onorevole Poli Bortone, non posso che ribadire il mio invito alla Commissione affinché si approvi l'articolo unico nel testo del disegno di legge, testo sul quale mi pare si fosse raggiunto un accordo e che a me sembra tenga in giusto conto uno dei settori della realtà universitaria. Eventualmente, potremo poi esaminare altri provvedimenti per quanto riguarda gli altri e diversi aspetti qui sollevati.

Circa il problema del numero della rappresentanza degli studenti, è chiaro che, quando si tratta di rappresentanza, è difficile arrivare ad una formulazione precisa e soddisfacente. Anche in questo caso, ritengo che la definizione elastica contenuta nell'articolato sia la migliore, in quanto determina il numero minimo, che non potrà essere inferiore a tre. Tale numero è sufficiente anche a rappresentare un'eventuale minoranza e nello stesso tempo non è pletorico, in quanto per talune università prevedere un numero maggiore potrebbe essere eccessivo, considerata an-

che l'esiguità del numero degli studenti iscritti nei consigli di dipartimento.

Ritengo che noi abbiamo compiuto anche una scelta abbastanza coraggiosa nel lasciare che la definizione delle modalità di elezione sia demandata al regolamento di attuazione, proprio per consentire alle singole università, in sede proprio di regolamento, la definizione del tipo di scelta migliore a seconda del numero degli studenti iscritti. Forse una scelta sbagliata sarebbe stata quella opposta: cioè, di scegliere noi autoritariamente le modalità di elezione senza prevedere alcun rinvio ai regolamenti interni. Ricordo poi l'ultimo comma dell'articolo 85 del decreto n. 382: «L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal rettore, sentiti la commissione di ateneo ed il consiglio di amministrazione». Mi pare che questa proposizione normativa costituisca un atto di fiducia nella capacità di autogoverno delle università e che consenta un'attenzione più sui problemi qualitativi che quantitativi della rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore ed i colleghi che sono intervenuti nella discussione sulle linee generali. A nome del Governo non posso che dichiararmi d'accordo sulla correzione di un errore di stampa contenuto nel secondo comma dell'articolo unico, proposta dall'onorevole Ferri. Ciò detto, il Governo, condividendo gran parte delle motivazioni del relatore, non può che associarsi a questi nel richiedere l'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda i vari suggerimenti avanzati dall'onorevole Ferri, ritengo che alcuni di questi non sembrano essere del tutto attinenti alla materia in discussione, tuttavia ringrazio l'onorevole Ferri e lo assicuro che, da parte mia, essi saranno immediatamente riferiti al ministro.

Un problema del tutto diverso è quello che riguarda il rinvio del servizio militare, così come giustamente ricordava il

relatore. Se si volessero raccogliere i suggerimenti avanzati, il provvedimento dovrebbe essere rinviato — come è già stato detto — sia alla I Commissione affari costituzionali, sia, soprattutto, alla VII Commissione difesa per l'espressione del parere, cioè per l'esame delle implicazioni che questo aspetto comporterebbe sui problemi attinenti al settore della difesa. Ora, poiché ciò non farebbe altro che prolungare l'iter legislativo del provvedimento, penso che sia il caso di soprassedere ad una richiesta del genere.

Inoltre a me sembra che la normativa al nostro esame sia sufficientemente garantista, sia in vista di uno sviluppo delle università in dipartimenti (cosa del resto già stabilita dal Parlamento con il decreto n. 382), sia dal punto di vista qualitativo allorquando, stabilendo un numero minimo di rappresentanti nei consigli di facoltà e di dipartimento, non determina criteri tassativi per l'aumento del numero medesimo, ma rimanda ai regolamenti interni la fissazione dei criteri definitivi, così come d'altronde prevede l'articolo 85 ricordato dal relatore.

Concludendo, il Governo accoglierà senz'altro la proposta di correzione avanzata dall'onorevole Ferri riguardo al secondo comma dell'articolo, ma non potrà accogliere la proposta sostitutiva del terzo comma avanzata dallo stesso.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta, esprimendo rammarico perché vorrei che i provvedimenti venissero esaminati e possibilmente approvati nella stessa seduta in cui vengono iscritti all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo (580).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo ».

L'onorevole Guglielmo Castagneti ha facoltà di svolgere la relazione.

GUGLIELMO CASTAGNETI, Relatore. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si propone di semplificare una situazione scolastica per la quale attualmente si verifica una sorta di doppione: il libretto scolastico degli alunni della scuola media e la scheda personale che riferisce sul *curriculum*, le inclinazioni, le capacità e il profitto degli alunni.

L'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che ha istituito il libretto scolastico, si proponeva di dare al consiglio di classe, attraverso la tenuta di questo libretto, l'indicazione del *curriculum* dell'alunno, che doveva essere integrato con le indicazioni della scuola elementare. Questo *curriculum* si teneva fino alla licenza media, dopodiché la famiglia e l'alunno ne potevano entrare in possesso.

Successivamente, con la legge 4 agosto 1977, n. 517, è stata istituita la scheda personale dell'alunno, che prevede un aggiornamento più dettagliato del *curriculum* e delle inclinazioni dell'alunno.

Pertanto, i consigli di classe attualmente sono tenuti a redigere sia il libretto scolastico, sia la scheda. Il disegno di legge si propone giustamente di eliminare questo doppione, prevedendo l'abolizione del libretto scolastico, non solo perché è stato istituito prima, per cui si suppone superato dall'istituzione della scheda personale intervenuta successivamente, ma anche perché è meno dettagliato e, soprattutto, perché entra in possesso degli alunni solo al termine degli studi, mentre la scheda viene consegnata alla fine di ogni anno e, quindi, costituisce un elemento sul quale le famiglie e gli alunni possono lavorare per correggere eventuali deficienze o, comunque, per conoscere meglio l'andamento scolastico. Inoltre, si preferisce mantenere la scheda personale perché l'articolo 9 della legge n. 517 del 1977 la prevede

in una forma decisamente più articolata del libretto, in cui si devono annotare solo le tappe fondamentali del *curriculum*.

Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge con due raccomandazioni. La prima è che si continuino a trascrivere nella scheda dell'alunno le notizie storiche sull'andamento della scuola elementare, com'è previsto per il libretto, in quanto esse sono utili per il lavoro del consiglio di classe della scuola media. La seconda è questa: anche se l'articolo 9 della legge n. 517 del 1977 prevede la scheda in maniera dettagliata e formalmente apprezzabile, dobbiamo tener conto che l'esperienza pratica ha mostrato un certo logorio della scheda: ormai questa sta diventando uno strumento per certi aspetti inadeguato rispetto alla realtà. Pertanto, colgo questa occasione per segnalare la necessità di aggiornare questo strumento, anche se sono d'accordo sui principi che ne hanno ispirato l'istituzione.

Concludo dicendo che il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge prevede che nulla cambi per quanto riguarda i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero. Questo per ovvi motivi: avendo problemi di inserimento in scuole dove la scheda della media non è prevista, si lascia ai figli dei lavoratori emigranti la possibilità di avere questo bagaglio di *curriculum* che consente, e quindi tutela, un loro inserimento scolastico.

Raccomando di nuovo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il libretto scolastico, istituito dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è abolito.

Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo » (580).

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 23 |
| Maggioranza | 12 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Andreoli, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Castagneti, Conte Antonio, D'Aquino, Ferri, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto, Ghinami, Minozzi, Pisani, Poli Bortone, Portatadino, Pillitteri, Rallo, Russo Giuseppe, Tesini, Tramarin, Viti.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA